IT  
P-002714/2023  
Risposta di Janusz Wojciechowski  
a nome della Commissione europea  
(13.10.2023)

Il commercio di prodotti agricoli (compreso il grano duro) tra l'UE e la Turchia è disciplinato dalla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia[[1]](#footnote-1) che vieta restrizioni quantitative agli scambi commerciali di prodotti agricoli tra l'UE e la Turchia e tutte le misure di effetto equivalente. I protocolli 1 e 2 stabiliscono i regimi preferenziali applicati alle importazioni di prodotti agricoli originari rispettivamente della Turchia e dell'UE.

Il grano duro non è contemplato nell'allegato 1 del protocollo n. 1 e può pertanto essere importato nell'UE in esenzione da dazi (il protocollo n. 2 non è applicabile in quanto riguarda le importazioni in Turchia).

Se i quantitativi o i prezzi dei prodotti importati dall'altra parte causano (o rischiano di causare) perturbazioni dei mercati dell'UE o della Turchia, l'articolo 5 della decisione n. 1/98 prevede un meccanismo di consultazione in seno al Consiglio di associazione e non esclude, se necessario, l'applicazione di misure di emergenza.

I dati del Consiglio internazionale dei cereali mostrano che nel 2023 la Turchia ha un raccolto abbondante di grano duro. È pertanto possibile che le esportazioni turche di grano duro raggiungano un livello record. Le esportazioni turche verso l'UE sono state molto consistenti all'inizio della campagna 2023/2024, il che ha portato a un calo dei prezzi in Italia e altrove nell'UE.

Tuttavia, i prezzi bassi non sono necessariamente prezzi di dumping. Per aprire un'inchiesta antidumping, la Commissione necessita di sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni verso l'Unione sono effettuate a prezzi di dumping e causano un pregiudizio all'industria dell'UE.

La Commissione continuerà a monitorare gli sviluppi del mercato del grano duro dell'Unione e, se necessario, adotterà misure adeguate.

1. GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1. [↑](#footnote-ref-1)